



www.istitutotrento5.it

ISTITUTO COMPRENSIVO

«**TRENTO 5**»

38122 Trento (TN) – Via San Giovanni Bosco, 8
CF 80016460224

Tel. 0461/263331 - Fax 0461/984463
segr.ic.tn5@scuole.provincia.tn.it



ic.tn5@pec.provincia.tn.it

Prot. n. 12418-2.1

Trento, 20 dicembre 2019

STATUTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO “TRENTO 5”

Approvato dal Consiglio dell'Istituzione nella seduta del 18 dicembre 2019

INDICE

Capo I: Finalità e criteri di organizzazione dell'istituzione

- Art. 1: *Denominazione e stemma dell'istituzione scolastica*
 - Art. 2: *Autonomia dell'istituzione*
 - Art. 3: *Principi generali dell'istituzione*
 - Art. 4: *Criteri di organizzazione*
-

Capo II: Organi dell'istituzione autonoma e forme di partecipazione autonome

- Art. 5: *Organi dell'istituzione*
 - Art. 6: *Composizione, durata in carica e nomina del consiglio dell'istituzione*
 - Art. 7: *Funzioni del consiglio dell'istituzione*
 - Art. 8: *Funzioni del dirigente dell'istituzione*
 - Art. 9: *Composizione del collegio dei docenti*
 - Art. 10: *Funzioni del collegio dei docenti*
 - Art. 11: *Composizione del consiglio di classe*
 - Art. 12: *Funzioni del consiglio di classe*
 - Art. 13: *Omissis*
 - Art. 14: *Omissis*
 - Art. 15: *Nomina, durata e funzioni del revisore dei conti*
 - Art. 16: *Consulta dei genitori*
-

Capo III: Strumenti di programmazione e organizzazione

- Art 17: *Contenuti del progetto d' istituto*
 - Art 18: *Approvazione e durata del progetto d'istituto*
 - Art:19: *Carta dei servizi*
 - Art 20: *Regolamento interno*
 - Art 21 *Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti*
 - Art 22: *Diritti fondamentali degli studenti*
 - Art 23 *Doveri fondamentali degli studenti*
 - Art 24: *Mancanze disciplinari e relative sanzioni*
 - Art 25: *Modalità di approvazione dei regolamenti*
-

Capo IV: Strumenti di programmazione finanziaria

- Art 26: *Bilancio di previsione e conto consuntivo*
-

Capo V: Partecipazione all'attività dell'istituzione

- Art 27: *Diritto di riunione e di assemblea*
 - Art 28: *Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico*
-

Capo VI: Rapporti con il territorio

- Art 29: *Criteri generali*
 - Art 30: *Modalità di attivazione*
-

Capo VII: Norme finali

- Art 31: *Approvazione e revisione dello statuto*
- Art 32: *Disposizioni transitorie finali*

Capo I

Finalità e criteri di organizzazione dell'istituzione

Art. 1

Denominazione e stemma dell'istituzione scolastica

1. Il presente statuto costituisce, secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 5 del 2006 *Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*, il documento fondamentale dell'istituzione scolastica denominata "Istituto Comprensivo di scuola primaria e secondaria di primo grado Trento 5", di seguito indicata con il termine istituzione.
2. L'istituzione ha sede a Trento, in via san Giovanni Bosco n. 8, ed è stata costituita il 1° settembre 2001. Essa comprende le seguenti scuole:
 - scuola primaria "Francesco Crispi";
 - scuola primaria "Aldo Gorfer";
 - scuola primaria "Raffaello Sanzio";
 - scuola secondaria di primo grado "Giacomo Bresadola".
3. L'istituzione è dotata di uno stemma che la rappresenta negli atti ufficiali, accanto a quello della Repubblica italiana ed a quello della Provincia autonoma di Trento, costituito dalla seguente immagine.



Art. 2

Autonomia dell'istituzione

1. L'istituzione è nell'ambito del sistema educativo provinciale ente dotato di personalità giuridica e dell'autonomia sancita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (*Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*) declina l'autonomia, in autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo sancendone i principi.
2. L'istituzione autonoma assume la persona come valore fondamentale per l'espletamento della propria attività formativa ed educativa e ne favorisce lo sviluppo in tutte le sue dimensioni.
3. L'istituzione provvede alla definizione e all'attuazione dell'offerta formativa garantendo e valorizzando la libertà di insegnamento, la professionalità dei docenti, il pluralismo culturale, e favorendo la libertà di scelta delle famiglie e degli studenti, nonché il dialogo con le comunità locali.

Art. 3

Principi generali dell'istituzione

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sull'ordinamento scolastico e formativo e in particolare dalla legge provinciale n. 5 del 2006, l'istituzione si ispira ai seguenti principi generali:
 - a) rispetto e valorizzazione delle diversità individuali;
 - b) educazione ai principi fondamentali della convivenza civile e dell'esercizio della cittadinanza attiva.

2. Coerentemente con i principi enunciati nel comma 1 l'istituzione si impegna a:
- a) promuovere l'acquisizione delle competenze di base e il potenziamento delle conoscenze atte a favorire la socializzazione, lo sviluppo dell'autonomia e un'immagine positiva di sé;
 - b) raggiungere obiettivi legati ai bisogni dei singoli studenti, alla situazione socio-ambientale nella quale si trovano ed alle priorità formative che derivano dall'organizzazione sociale, culturale, economica del nostro tempo;
 - c) offrire, attraverso la diversificazione didattica e metodologica, percorsi che consentano ad ogni studente di acquisire competenze disciplinari e trasversali;
 - d) porsi come luogo di incontro e scambio di esperienze;
 - e) operare scelte didattiche di tipo interculturale nell'ottica della valorizzazione delle diversità;
 - f) attivare servizi ed iniziative per il sostegno e l'integrazione scolastica e sociale degli studenti con bisogni educativi speciali;
 - g) valorizzare la partecipazione delle famiglie;
 - h) promuovere la collaborazione con il territorio, anche attraverso la messa in rete di servizi, risorse materiali e professionali;
 - i) monitorare i bisogni e il grado di raggiungimento degli obiettivi attraverso processi di autoanalisi e autovalutazione;
 - j) perseguire la continuità didattica nel rispetto dei diritti degli studenti.

Art. 4 ***Criteri di organizzazione***

1. L'istituzione provvede all'erogazione del servizio educativo nel rispetto dei seguenti criteri organizzativi:
- a) adeguatezza del progetto organizzativo e didattico rispetto alla funzione specifica dell'istituzione nonché alle capacità e alle caratteristiche degli studenti considerati anche nella loro dimensione evolutiva, alle attese delle famiglie, al contesto della più ampia comunità sociale locale, nazionale e internazionale con cui la scuola interagisce;
 - b) differenziazione dell'offerta formativa in relazione alle scelte educative dell'istituzione e alle diverse capacità e caratteristiche degli studenti;
 - c) partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti della realtà scolastica, in funzione del migliore raggiungimento degli obiettivi istituzionali della scuola e nell'ottica della più ampia condivisione del progetto di istituto da parte di tutti coloro che, a diverso titolo, concorrono alla formazione;
 - d) collaborazione tra le componenti interne nonché con le istituzioni, le realtà culturali, economiche e sociali più significative del territorio, in un'ottica di condivisione del progetto di sviluppo della comunità a cui l'istituzione concorre con la formazione delle persone e del capitale umano;
 - e) programmazione dell'attività didattico-formativa, in modo da assicurare qualità e continuità al servizio educativo e operare per un utilizzo efficace, flessibile e razionale delle risorse disponibili;
 - f) valutazione sistematica del servizio erogato, al fine di perseguire gli obiettivi previsti dal progetto di istituto e nell'ottica dell'apertura al confronto con la realtà provinciale, nazionale ed internazionale;
 - g) informazione e comunicazione puntuale e completa sul servizio offerto per favorire l'esercizio dei diritti da parte degli studenti e delle famiglie, per incentivare la partecipazione e il coinvolgimento alla vita della scuola da parte di tutta la comunità;
 - h) valorizzazione delle differenze di genere e realizzazione delle pari opportunità.

Capo II

Organi dell'istituzione autonoma e forme di partecipazione autonome

Art. 5

Organi dell'istituzione

1. Gli organi dell'istituzione sono:
 - a) il consiglio dell'istituzione;
 - b) il dirigente dell'istituzione;
 - c) il collegio dei docenti;
 - d) il consiglio di classe;
 - e) *omissis*;
 - f) il revisore dei conti.
2. Presso l'istituzione è altresì istituita la consulta dei genitori ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale n. 5 del 2006.
3. Il consiglio dell'istituzione può altresì individuare e costituire altri organismi permanenti o temporanei utili per l'organizzazione ottimale dell'istituzione.

Art. 6

Composizione, durata in carica e nomina del consiglio dell'istituzione

1. Il consiglio dell'istituzione è composto da 14 membri così suddivisi:
 - a) il dirigente dell'istituzione;
 - b) 5 rappresentanti dei docenti, uno per ciascuna scuola primaria e due per la scuola secondaria;
 - c) 6 rappresentanti dei genitori, di cui uno per ciascuna scuola primaria dell'istituto e due per la scuola secondaria, ferma restando la riserva di un posto per il candidato che ha ottenuto il maggiore numero di preferenze nell'istituzione scolastica;
 - d) 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore;
 - e) 1 rappresentante del territorio.
2. Il consiglio dell'istituzione è regolarmente costituito a partire dall'elezione delle componenti elettive e le riunioni sono valide purché sia presente almeno la maggioranza del numero complessivo dei membri previsto dal comma 1.
3. Il consiglio dell'istituzione dura in carica tre anni scolastici; esso resta in carica limitatamente allo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio che deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza, secondo quanto disposto dalla legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 *Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi*.
4. Tutti i membri del consiglio dell'istituzione restano in carica per tre anni purché conservino i requisiti per l'elezione e la nomina.
5. Il dirigente dell'istituzione fa parte di diritto del consiglio dell'istituzione.
6. I rappresentanti dei docenti, dei genitori e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore, sono membri eletti secondo i criteri e le modalità indicati nel regolamento provinciale previsto dall'articolo 22, comma 5, della legge provinciale n. 5 del 2006 e dal comma 1 del presente articolo.
7. Il rappresentante del territorio è designato, su richiesta dell'istituzione, dal Comune di Trento. Esso partecipa ai lavori del consiglio senza diritto di voto.
8. Il responsabile amministrativo dell'istituzione partecipa alle riunioni del consiglio in qualità di esperto delle questioni amministrative e con funzioni di segretario, senza diritto di voto; qualora il responsabile amministrativo venga eletto rappresentante della propria componente fa parte del consiglio con diritto di voto e svolge anche le funzioni di segretario.
9. Il presidente è eletto, nel corso della prima seduta, dal consiglio dell'istituzione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fra i membri della componente genitori.

Art. 7
Funzioni del consiglio dell'istituzione

1. Il consiglio dell'istituzione rappresenta l'organo di governo dell'istituzione e ha compiti di indirizzo, programmazione e valutazione delle attività dell'istituzione.
2. Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli organi dell'istituzione e in particolare delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, il consiglio adotta tutti i provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge e, in particolare, approva:
 - a) lo statuto;
 - b) il regolamento interno;
 - c) il regolamento sui diritti e i doveri e mancanze disciplinari degli studenti;
 - d) gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione;
 - e) il progetto di istituto;
 - f) la carta dei servizi;
 - g) il bilancio, previo esame del programma annuale di gestione, e il conto consuntivo;
 - h) il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza;
 - i) gli accordi di rete tra istituzioni scolastiche e formative provinciali;
 - j) le attività da svolgere in forma collaborativa con i comuni e le comunità;
 - k) gli accordi di programma, le convenzioni, le intese con soggetti pubblici e privati.
3. Sulle materie regolamentari che riguardano direttamente gli studenti viene acquisito preventivamente il parere della consulta dei genitori.

Art. 8
Funzioni del dirigente dell'istituzione

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal contratto collettivo, il dirigente dell'istituzione assicura la gestione dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali dell'istituzione, spettano al dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare, il dirigente organizza l'attività educativa secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali.
2. Il dirigente dell'istituzione esercita le funzioni previste dalla legge e in particolare:
 - a) promuove e sviluppa l'autonomia dell'istituzione scolastica sul piano gestionale e didattico;
 - b) promuove gli interventi per assicurare l'esercizio dei diritti tutelati dalla Costituzione quali:
 - l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica;
 - l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie;
 - l'attuazione del diritto all'apprendimento degli studenti;
 - c) cura le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del consiglio dell'istituzione e del collegio dei docenti;
 - d) elabora il bilancio e il conto consuntivo, propone al consiglio dell'istituzione il programma annuale di gestione dell'istituzione e lo informa dell'andamento della stessa;
 - e) promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione con le realtà culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
 - f) adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal consiglio dell'istituzione e dal collegio dei docenti, e di gestione del personale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai contratti di lavoro;
 - g) adotta ogni altro atto relativo al funzionamento dell'istituzione.
3. Il dirigente dell'istituzione presiede il collegio dei docenti ed i consigli di classe.
4. Nello svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi e amministrativi all'interno dell'istituzione il dirigente si avvale della collaborazione di docenti dallo stesso individuati;

concede l'esonero o il parziale esonero dall'insegnamento secondo i casi, le condizioni, i criteri, e le modalità nonché il numero massimo stabiliti dalla Provincia, ai sensi di quanto disposto dalla normativa provinciale vigente. Il dirigente, inoltre, è coadiuvato dal responsabile amministrativo, il quale, con autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione, coordinando il relativo personale nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente.

5. Il dirigente presenta almeno due volte all'anno al consiglio dell'istituzione una motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi collegiali. Detta relazione è illustrata contestualmente alla verifica del programma di gestione ed in occasione della comunicazione al consiglio dell'istituzione sullo stato di attuazione del programma stesso.

Art. 9

Composizione del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nell'istituzione.
2. Si riunisce in seduta plenaria e secondo le modalità indicate al comma 3.
3. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico. Il dirigente dell'istituzione convoca e presiede in via ordinaria il collegio dei docenti; provvede altresì alla convocazione dello stesso in via straordinaria o su richiesta:
 - di almeno un terzo dei componenti per il collegio in seduta plenaria;
 - di almeno la metà dei componenti quando si riunisce con le modalità previste dall'art. 24, comma 4, della legge provinciale n. 5 del 2006.
4. Nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell'istituzione, il collegio dei docenti adotta un regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento prevedendo tra l'altro la possibilità di articolarsi in gruppi di lavoro funzionali allo svolgimento dei propri compiti.

Art. 10

Funzioni del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative, in particolare per quanto attiene a:
 - a) l'adeguamento dei piani di studio provinciali alle scelte educative definite dal progetto di istituto in relazione al contesto socio-economico di riferimento;
 - b) la programmazione dell'attività didattico-educativa, in coerenza con i criteri generali per l'attività della scuola definiti dal consiglio dell'istituzione;
 - c) l'elaborazione e la deliberazione della parte didattica del progetto d'istituto;
 - d) le scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
 - e) la proposta al dirigente scolastico di attivare iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili.
2. Il collegio dei docenti provvede altresì ad ogni eventuale altro compito rientrante nelle attività di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative attribuito dalla normativa in vigore.

Art. 11
Composizione del consiglio di classe

1. Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti e dai rappresentanti dei genitori di ogni singola classe delle scuole primarie e secondarie di primo grado dell'istituto.
2. Nelle scuole primarie fanno parte del consiglio n. 2 rappresentanti dei genitori; nelle scuole secondarie di primo grado fanno parte del consiglio di classe n. 4 rappresentanti dei genitori.
3. L'organizzazione ed il funzionamento dei consigli di classe sono disciplinati con regolamento interno.
4. I componenti del consiglio di classe sono eletti annualmente dalle rispettive componenti con le modalità stabilite dal regolamento interno e comunque entro 40 giorni dall'inizio delle lezioni; essi restano in carica per l'intera durata dell'anno scolastico.
5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di classe, in relazione alle specifiche tematiche, anche specialisti e figure istituzionali di supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.
6. Il consiglio di classe è presieduto dal dirigente dell'istituzione o da un docente da lui delegato, anche al fine di garantire la coerenza della programmazione didattico-educativa della classe con quella definita dal collegio dei docenti nonché il rispetto di criteri omogenei nella valutazione degli studenti.
7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, al fine di agevolare l'informazione delle famiglie, i consigli sono aperti alla partecipazione di tutti i genitori della classe interessata.

Art. 12
Funzioni del consiglio di classe

1. Il consiglio di classe è un organo propositivo e rappresentativo e ha la funzione di definire le attività curricolari ed extracurricolari, tenendo conto del progetto d'istituto e della programmazione dell'attività didattica ed educativa deliberata dal collegio dei docenti.
2. Il consiglio di classe, con la sola presenza della componente docente e senza partecipanti esterni, svolge l'attività di coordinamento didattico e provvede alla valutazione in itinere degli studenti, provvedendo altresì allo svolgimento delle operazioni necessarie per gli scrutini intermedi e finali.
3. Per le attività di programmazione, coordinamento e verifica dell'attività didattica, per le assemblee di classe con i genitori, nonché per ogni altro compito ad esso attribuito il consiglio di classe si riunisce secondo un calendario stabilito in sede di programmazione delle attività e comunque nel rispetto dei limiti fissati dal contratto collettivo provinciale di lavoro dei docenti.
4. Il funzionamento del consiglio di classe è disciplinato dal regolamento interno che dovrà prevedere che per specifiche esigenze possa riunirsi, oltre che in riunione plenaria anche per gruppi, composti in modo orizzontale o verticale.

Art. 13
Omissis

Note al testo:

Articolo abrogato a seguito della delibera del Consiglio dell'Istituzione n. 2 del 17.10.2016 ai sensi dell'art. 9 LP n. 10 del 20.06.2016.

Art. 14
Omissis

Note al testo:

Articolo abrogato a seguito della delibera del Consiglio dell'Istituzione n. 2 del 17.10.2016 ai sensi dell'art. 9 LP n. 10 del 20.06.2016.

Art. 15
Nomina, durata e funzioni del revisore dei conti

1. Il consiglio dell'istituzione nomina il revisore dei conti sulla base della proposta della Provincia disposta ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006. Il revisore dei conti dura in carica tre anni solari e non è revocabile.
2. Il revisore dei conti effettua il riscontro della gestione finanziaria e patrimoniale dell'istituzione e garantisce la rispondenza della stessa a quanto previsto dall'articolo 16 della legge provinciale n. 5 del 2006, al regolamento di attuazione previsto dallo stesso articolo e alle norme di contabilità e bilancio della Provincia autonoma di Trento. A tal fine il revisore dei conti esamina, prima dell'approvazione da parte del consiglio dell'istituzione, il bilancio annuale e pluriennale, il conto consuntivo e gli atti connessi e provvede alla stesura di relazioni accompagnatorie dei documenti di bilancio.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti il revisore dei conti ha accesso agli atti e documenti dell'istituzione e può compiere verifiche sull'andamento della gestione.

Art. 16
Consulta dei genitori

1. La consulta dei genitori ha la funzione di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita dell'istituzione. In particolare la consulta:
 - a) assicura possibilità di confronto e scambio tra i genitori dell'istituzione in relazione alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie;
 - b) favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dalla scuola, ne discute e formula proposte di miglioramento o di attivazione di nuove iniziative agli organi competenti dell'istituzione;
 - c) esprime i pareri richiesti dal dirigente dell'istituzione, dal consiglio dell'istituzione, dal collegio dei docenti in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall'istituzione;
 - d) promuove iniziative di formazione da rivolgere ai genitori;
 - e) formula proposte al consiglio dell'istituzione relative al regolamento interno.
2. La consulta dei genitori è composta da:
 - a) i rappresentanti dei genitori di ciascun consiglio di classe;
 - b) i rappresentanti dei genitori nel consiglio dell'istituzione;
 - c) i rappresentanti delle associazioni dei genitori riconosciute ai sensi dell'articolo 27, che ne facciano richiesta, in numero di massimo tre per ciascuna associazione.
3. La consulta è istituita annualmente con provvedimento del dirigente dell'istituzione, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione. La consulta elegge un presidente che costituisce il referente anche per il dirigente dell'istituzione.
4. Il funzionamento della consulta è disciplinato con il regolamento interno.
5. L'istituzione mette a disposizione della consulta dei genitori i locali e le risorse idonei nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa, in modo compatibile con l'attività scolastica.

Capo III

Strumenti di programmazione e organizzazione

Art. 17

Contenuti del progetto d'istituto

1. Il progetto d'istituto è il documento che esplicita l'identità culturale e progettuale dell'istituzione. Esso tiene conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, degli indirizzi generali e programmatici del governo provinciale, nonché degli obiettivi generali propri dei diversi cicli scolastici.
2. Ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale n. 5 del 2006, il progetto d'istituto contiene l'offerta formativa ed in particolare:
 - a) le scelte educative e i piani di studio dell'istituzione scolastica e formativa;
 - b) i progetti e le attività che costituiscono l'offerta formativa complessiva anche con riguardo alle iniziative di educazione permanente nonché di formazione in apprendistato e di alta formazione professionale, in attuazione delle politiche del lavoro;
 - c) la progettazione curriculare ed extracurriculare che le singole istituzioni adottano nell'ambito della loro autonomia; tale progettazione comprende anche l'attività didattica alternativa all'insegnamento della religione cattolica e le attività di sostegno, di orientamento e di formazione integrata, valorizzando l'acquisizione di esperienze nell'ambito del sociale, della cooperazione, della solidarietà;
 - d) le principali caratteristiche dei profili professionali coerenti con il progetto di istituto;
 - e) le misure per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali;
 - f) la ripartizione dell'orario complessivo secondo quanto previsto dall'articolo 56, comma 2, e i criteri per la formazione delle classi nel rispetto di quanto stabilito dalla Provincia ai sensi dell'articolo 86 della legge provinciale sulla scuola;
 - g) criteri per l'autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti in ordine agli obiettivi;
 - h) le effettive opportunità di coinvolgimento delle famiglie e degli studenti nell'attività della scuola;
 - i) le iniziative d'informazione e di comunicazione da realizzare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 delle legge provinciale sulla scuola;
 - j) i progetti e le iniziative per il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati dall'articolo 2, comma 1, lettere d), f) e n) della legge provinciale sulla scuola.

Art. 18

Approvazione e durata del progetto d'istituto

1. Il progetto d'istituto è approvato dal consiglio dell'istituzione nel rispetto del presente statuto.
2. Alla elaborazione del progetto d'istituto partecipano tutte le componenti della comunità scolastica in un'ottica di condivisione e collaborazione, in coerenza con gli indirizzi generali indicati dal consiglio dell'istituzione. In particolare il consiglio dell'istituzione, preliminarmente all'approvazione, recepisce la delibera del collegio dei docenti in relazione agli aspetti di programmazione dell'azione didattica e educativa ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006, e acquisisce le proposte della consulta dei genitori.
3. Al fine di promuovere la collaborazione e la condivisione sostanziale delle scelte progettuali, il consiglio dell'istituzione può acquisire inoltre le proposte di soggetti del territorio che si occupano di politiche formative secondo modalità che garantiscano la più ampia partecipazione, avuto riguardo in particolare alla presenza di studenti di madrelingua non italiana.
4. Il progetto d'istituto ha la durata di tre anni scolastici ed è approvato dal consiglio dell'istituzione a maggioranza dei suoi componenti entro il mese di febbraio dell'anno scolastico che precede il triennio di riferimento. Il progetto d'istituto può essere rivisto

annualmente entro il mese di febbraio.

5. Il progetto d'istituto è pubblicato in specifica sezione del portale dell'istituzione e messo a disposizione delle famiglie all'atto dell'iscrizione.

Art. 19

Carta dei servizi

1. Entro sei mesi dall'approvazione dello statuto il consiglio dell'istituzione adotta la carta dei servizi dell'istituzione quale documento che esplicita i diritti dell'utente in relazione all'organizzazione e all'erogazione dei servizi garantiti dall'istituzione e fornisce le informazioni fondamentali in merito all'offerta formativa.
2. La carta dei servizi descrive in particolare i seguenti aspetti:
 - a) i principi generali di organizzazione del servizio tra cui quelli di uguaglianza, imparzialità, accoglienza, partecipazione, efficienza e trasparenza;
 - b) i percorsi di istruzione e formazione offerti dall'istituzione;
 - c) i servizi offerti agli studenti in relazione all'utilizzo di laboratori, biblioteca e strutture dell'istituzione;
 - d) i servizi offerti ai genitori per favorire una migliore collaborazione scuola-famiglia;
 - e) i servizi amministrativi e relative procedure;
 - f) i servizi garantiti in relazione alle strutture, alla sicurezza ed all'igiene;
 - g) le modalità e i tempi per l'informazione alle famiglie;
 - h) le modalità di valutazione dei servizi offerti;
 - i) le procedure per i reclami;
 - j) i tempi di risposta all'utenza sia in relazione ai servizi richiesti sia in merito a quesiti, istanze e reclami.
3. La carta dei servizi è predisposta e approvata dal consiglio dell'istituzione che, in un'ottica di collaborazione e condivisione, acquisisce il parere del collegio dei docenti e della consulta dei genitori.
4. La carta dei servizi è pubblicata in specifica sezione del portale dell'istituzione.

Art. 20

Regolamento interno

1. Il regolamento interno disciplina gli aspetti organizzativi riguardanti il funzionamento dell'istituzione e dei relativi organi.
2. Con riferimento agli aspetti organizzativi attinenti al funzionamento dell'istituzione il regolamento interno disciplina in particolare i seguenti aspetti:
 - a) i criteri relativi agli orari dell'attività scolastica;
 - b) le modalità di entrata e uscita degli studenti, giustificazioni di eventuali assenze, ritardi, entrate e uscite fuori orario;
 - c) i criteri e le modalità per lo svolgimento di attività didattiche esterne quali viaggi di istruzione e visite guidate, scambi, stage formativi;
 - d) i rapporti scuola-famiglia, in particolare per quanto attiene ai colloqui con i docenti e alle comunicazioni dirette dalla scuola alla famiglia;
 - e) il funzionamento della biblioteca, della palestra, delle aule speciali, dei laboratori e degli spazi comuni;
 - f) il funzionamento degli uffici e le modalità per l'accesso agli stessi da parte del pubblico;
 - g) l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea in relazione alle diverse componenti e all'erogazione del servizio educativo nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee dei genitori;
 - h) criteri e modalità per l'utilizzo dei sussidi, dei libri di testo e delle attrezzature didattiche da parte degli studenti;

- i) criteri per il riconoscimento e per l'ammissione alla consulta dei genitori dei rappresentanti di associazioni di genitori che ne facciano richiesta;
 - j) vigilanza degli studenti.
3. Il regolamento interno disciplina gli aspetti organizzativi attinenti al funzionamento degli organi dell'istituzione, con esclusione del collegio dei docenti, e in particolare provvede a definire le modalità per:
- a) l'individuazione del presidente dell'organo collegiale, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
 - b) la convocazione e lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali, ivi comprese le modalità di verbalizzazione;
 - c) il funzionamento della consulta dei genitori;
 - d) la pubblicità degli atti;
 - e) l'elezione delle componenti elettive dei consigli di classe.
4. Il regolamento interno è pubblicato in specifica sezione del portale dell'istituzione

Art. 21

Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti

1. I diritti e i doveri degli studenti e il loro esercizio e rispetto rappresentano un valore pedagogico in sé e costituiscono un momento essenziale per la crescita personale, l'apprendimento delle regole fondamentali del vivere sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva.
2. Il consiglio dell'istituzione disciplina con regolamento, i diritti e i doveri e le mancanze disciplinari degli studenti, le relative sanzioni e gli organi competenti ad irrogarle.

Art. 22

Diritti fondamentali degli studenti

1. Il regolamento previsto dall'articolo 21 individua i diritti garantiti agli studenti, riconoscendo in ogni caso il diritto:
 - a) ad un apprendimento attento al pieno sviluppo della personalità in tutte le sue dimensioni, idoneo a consentirne la prosecuzione degli studi, la capacità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la partecipazione consapevole alla vita civile, economica e sociale della comunità;
 - b) ad una formazione che tenga conto della sua identità, delle sue attitudini e inclinazioni nell'ottica di un curriculum maggiormente centrato sullo studente e sui suoi bisogni;
 - c) ad essere informati in merito alla vita della scuola, alle sue regole, alle opportunità offerte e in generale a tutto ciò per cui egli può avere interesse;
 - d) alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
 - e) ad una valutazione chiara e motivata che lo aiuti ad acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, al fine di migliorarne il rendimento scolastico e formativo;
 - f) alla privacy e alla sicurezza.

Art. 23

Doveri fondamentali degli studenti

1. Il regolamento previsto dall'articolo 21 individua i doveri fondamentali per tutti gli studenti segnalando in ogni caso il dovere:
 - a) alla frequenza regolare delle lezioni e delle attività;
 - b) ad un impegno regolare nello studio, al fine di poter fruire pienamente delle opportunità formative offerte dall'istituzione;
 - c) al rispetto di tutte le persone che operano nell'istituzione;

- d) al mantenimento di un comportamento corretto e coerente con i principi che informano la vita della comunità scolastica;
- e) di osservare tutte le disposizioni organizzative previste dal regolamento interno, con particolare riferimento a quelle per la sicurezza e per la tutela della salute, in tutte le situazioni, ivi comprese tutte le attività che si svolgono all'esterno dell'istituzione;
- f) di utilizzare correttamente le strutture, i laboratori, i sussidi didattici e gli arredi e a comportarsi in modo da salvaguardare il patrimonio dell'istituzione;
- g) di collaborare con tutto il personale dell'istituzione per mantenere pulito e accogliente l'ambiente scolastico e formativo;
- h) di non fare uso negli spazi scolastici di materiale non previsto dal regolamento.

Art. 24

Mancanze disciplinari e relative sanzioni

1. Al fine di assicurare il rispetto dei doveri e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, il regolamento previsto dall'articolo 21 individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari degli studenti, le relative sanzioni, gli organi competenti alla contestazione e all'irrogazione e il procedimento relativi, nel rispetto dei seguenti principi generali:
 - a) i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa: essi tendono, attraverso la riflessione, al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
 - b) la responsabilità disciplinare è personale;
 - c) in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, purché correttamente manifestate e non lesive della personalità degli altri soggetti;
 - d) comportamento e profitto sono ambiti separati: i provvedimenti disciplinari non possono in alcun caso influire sulla valutazione del profitto.
2. Il regolamento individua le infrazioni e le relative sanzioni tenendo conto:
 - a) del criterio di gradualità e proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità dell'infrazione: a tal fine il regolamento raggrupperà le infrazioni e le relative sanzioni per categorie generali, in ordine crescente di gravità;
 - b) del criterio della temporaneità della sanzione, che in ogni caso non potrà andare oltre la sospensione fino a 15 giorni dalla frequenza della scuola; è fatta salva la possibilità di derogare eventualmente a tale limite nel caso di condanne per reati penali o di pericolo reale per le persone che frequentano l'istituzione;
 - c) del criterio di gradualità in relazione al soggetto competente a disporre la sanzione: il singolo docente, il consiglio di classe per soli docenti, il dirigente dell'istituzione; in ogni caso il provvedimento di allontanamento temporaneo dalla scuola o di sospensione dalle lezioni è disposto dal dirigente su proposta del consiglio di classe con la sola componente docenti;
 - d) dei seguenti criteri in ordine alla procedura: allo studente va sempre data la possibilità di esporre le proprie ragioni prima di assumere decisioni, inoltre le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto ai responsabili degli studenti.
3. Al fine della individuazione e irrogazione delle sanzioni, il regolamento porrà particolare attenzione al carattere educativo dei provvedimenti da adottare in modo da accompagnare lo sviluppo nello studente della consapevolezza dell'esistenza e del rispetto delle regole della comunità scolastica.

Art. 25
Modalità di approvazione dei regolamenti

1. Il consiglio dell'istituzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i regolamenti di cui agli articoli 20 e 21 del presente statuto.
2. Nella fase di elaborazione del regolamento interno, al fine di pervenire ad una più ampia condivisione delle regole comuni dell'istituzione, il consiglio dell'istituzione acquisisce le proposte delle diverse componenti scolastiche attraverso il collegio dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore riunito in assemblea e della consulta dei genitori.
3. Nella fase di elaborazione del regolamento sui diritti, doveri e le mancanze disciplinari degli studenti, al fine di assicurare la più ampia condivisione delle regole comuni dell'istituzione, il consiglio dell'istituzione acquisisce le proposte del collegio dei docenti e della consulta dei genitori.

Capo IV
Strumenti di programmazione finanziaria

Art. 26
Bilancio di previsione e conto consuntivo

1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili, il bilancio e il conto consuntivo costituiscono gli strumenti di programmazione finanziaria per la realizzazione delle attività dell'istituzione e per l'attuazione del progetto d'istituto.
2. Il consiglio dell'istituzione approva annualmente il bilancio di previsione e il conto consuntivo entro i termini e nel rispetto delle norme di contabilità provinciali vigenti.
3. Il dirigente dell'istituzione elabora la proposta di bilancio in coerenza con il progetto di istituto, con gli atti di indirizzo generali del consiglio dell'istituzione e con le linee di indirizzo della Provincia autonoma di Trento. In questa fase, al fine di una maggiore condivisione delle scelte con i portatori di interesse, possono essere attivate specifiche procedure di consultazione delle componenti scolastiche.
4. Il conto consuntivo espone i dati relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale, con una particolare attenzione ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi contenuti nel bilancio di previsione. La relazione allegata al conto consuntivo predisposta dal dirigente dell'istituzione si configura come strumento di valutazione dei risultati raggiunti in relazione alle risorse impiegate. I risultati della relazione nelle forme ritenute opportune e compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere messi a disposizione dei portatori di interesse nella prospettiva di un bilancio sociale.
5. Il revisore dei conti esamina la proposta del bilancio e del conto consuntivo e ne effettua il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale prima dell'approvazione da parte del consiglio dell'istituzione ed elabora una relazione accompagnatoria dei documenti di bilancio.

Capo V

Partecipazione all'attività dell'istituzione

Art. 27

Diritto di riunione e di assemblea

1. L'istituzione riconosce il diritto di riunione e di assemblea in quanto strumenti di partecipazione alla vita dell'istituzione.
2. Al fine di favorire la partecipazione alla vita scolastica, riconoscendo che l'esperienza associativa può rappresentarne un momento importante, l'istituzione può riconoscere le associazioni dei genitori che rispettino quanto previsto dal comma 3.
3. Il riconoscimento avviene con deliberazione del consiglio dell'istituzione previa valutazione delle finalità e dei principi statutari dell'associazione, che dovranno risultare coerenti con le finalità dell'istituzione, e tenuto conto della significatività del numero degli aderenti, nonché dell'impegno a rispettare tutte le norme previste dal regolamento interno.
4. L'istituzione favorisce l'attività delle associazioni riconosciute mettendo loro a disposizione spazi ed, eventualmente, altre risorse in relazione alle attività svolte dall'associazione e alle proprie disponibilità.

Art. 28

Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico

1. Fatte salve le esigenze prioritarie del servizio scolastico e dell'attività scolastica l'istituzione, previo accertamento delle finalità, compatibili con quelle della scuola, perseguite da associazioni o soggetti pubblici o privati richiedenti, mette a loro disposizione in orario extrascolastico, gli edifici, gli spazi, le palestre, gli impianti, i laboratori e le attrezzature didattiche, per attività coerenti con la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo.
2. Al fine dell'applicazione del comma 1, l'istituzione, nel rispetto dei criteri e delle modalità organizzative stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 108, comma 2 della legge provinciale n. 5 del 2006, sottoscrive accordi con i comuni o con l'ente territoriale di riferimento per definire le tipologie di attività, i criteri e le modalità organizzative, nonché l'eventuale onere a carico del richiedente e le misure atte a salvaguardare il patrimonio dell'istituzione.

Capo VI

Rapporti con il territorio

Art 29

Criteri generali

1. L'istituzione considera il confronto e la collaborazione con i soggetti rappresentativi del territorio una risorsa fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali. L'istituzione inoltre, a partire dal contesto locale fino a quello internazionale e nell'ottica di una scuola che si colloca nel mondo, mira a sviluppare nello studente la consapevolezza della realtà, in relazione alla sua età e al suo processo di maturazione.
2. A tal fine l'istituzione partecipa a progetti o iniziative in ambito comunale, provinciale, nazionale e internazionale sia aderendo a proposte esterne che facendosi promotrice di iniziative. In tale contesto rientrano anche la costituzione a fini didattici di cooperative simulate

o di altre organizzazioni funzionali all'attività didattica e coerenti con le finalità del progetto d'istituto. In particolare l'istituzione può promuovere e attuare le seguenti azioni:

- a) instaurare forme di confronto, cooperazione e collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio per l'aggiornamento periodico dei contenuti e degli indirizzi del progetto d'istituto;
- b) partecipare a progetti di integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in ambito locale, nazionale e internazionale.

Art. 30

Modalità di attivazione

1. Nel perseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 29, comma 2, l'istituzione si impegna a:
 - a) aderire e promuovere la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e formative provinciali nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 19 della legge provinciale n. 5 del 2006;
 - b) attivare e/o aderire a forme di collaborazione con le comunità e i comuni nel cui territorio opera nell'ambito dei settori definiti dall'articolo 20, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006;
 - c) promuovere e/o aderire a protocolli d'intesa, convenzioni, accordi di programma con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti e attività coerenti con il progetto di istituto e con le finalità dell'istituzione secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, della legge provinciale n. 5 del 2006;
 - d) prevedere la consultazione periodica di soggetti privilegiati del territorio, individuandoli tra quelli con i quali l'istituzione maggiormente condivide le proprie finalità.
2. Gli atti derivanti dall'applicazione del comma 1 contengono gli elementi costitutivi previsti dalla normativa in vigore e in particolare definiscono gli obiettivi, i destinatari, i contenuti, le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione, le risorse professionali, strumentali e finanziarie a carico dei contraenti, i responsabili istituzionali o i referenti, ogni altro elemento utile alla completezza dell'informazione e alla valutazione dell'efficacia, qualora prevista, da parte di competenti organi dell'istituzione.
3. La proposta di partecipazione alle iniziative e ai progetti può essere promossa da tutte le componenti della comunità scolastica.
4. Il dirigente dell'istituzione provvede alla sottoscrizione degli atti sulla base delle deliberazioni assunte dal consiglio dell'istituzione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006.

Capo VII

Norme finali

Art. 31

Approvazione e revisione dello statuto

1. Lo statuto è deliberato dal consiglio dell'istituzione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Con le stesse modalità sono adottate le modifiche allo statuto stesso.
2. In sede di prima approvazione qualora non venga raggiunto il quorum previsto è convocata una nuova seduta entro 30 giorni, fino all'avvenuta approvazione.
3. A seguito dell'approvazione lo statuto è inviato alla Provincia che può rinviarlo all'istituzione qualora riscontrasse motivi di illegittimità. In tal caso l'istituzione provvede al conseguente adeguamento adottando la medesima procedura prevista per l'approvazione.
4. Lo statuto è pubblicato in specifica sezione del portale dell'istituzione.